



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

**Ordinanza del Responsabile Polizia Locale
n. 118 del 27/07/2026**

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA BARAZZE. POSA RETE FIBRA OTTICA, SENSO UNICO ALTERNATO

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta SERTORI SPA per conto della società Fibercop S.p.A, assunta al protocollo comunale in data 23/07/2026 con il n. 20270 intesa ad ottenere la proroga dell'ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale n. 97 del 25/06/2027 al fine di terminare ai lavori di manomissione suolo pubblico per la posa della rete in fibra ottica nella via Barazze. Ditta esecutrice dei lavori LUVERFIBER SNC con sede a LEINI (TO) in via Riviera, 54.

VISTO il provvedimento finale Unico S.U.A.P. n. 83 del 08/09/2025, pratica 151SUAP/2025 di autorizzazione alla società FIBERCOP S.P.A. all'occupazione e manomissione suolo pubblico per l'esecuzione di opere di sviluppo della rete in fibra ottica;

VISTA l'ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale n. 97 del 25/06/2026;

RILEVATO che lo svolgimento dell'attività potrebbe non consentire di mantenere, in ogni localizzazione, per entrambi i sensi di marcia, un modulo di corsia pari alla misura minima di m. 2,75, come previsto dall'art. 140 c. 1 d.P.R. 495/1992;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

ACCERTATA la conformità allo statuto comunale ed all'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di organizzazione;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA:

- 1.1)** in relazione all'avanzamento del cantiere mobile, del **TRANSITO ALTERNATO DA SEMAFORI o TRANSITO ALTERNATO A VISTA o TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI** a tutte le categorie di veicoli, dal giorno **03/08/2026** fino al **termine dell'intervento stimato alla data del 14/08/2026**, nel periodo orario **08:00 – 18:00**, ed il limite di velocità massimo di **30 Km/h**, in **Via BARAZZE**, previa indicazione in loco a mezzo dell'apposita segnaletica;

2) ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:

- 2.1)** di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;
- 2.2)** di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
- 2.3)** di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area di cantiere;
- 2.4)** di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale in conformità ed applicazione di quanto ordinato ai sensi del punto 1) ed in particolar modo di posizionare, in attestazione di entrambi i sensi di marcia del tratto interessato, lanterne semaforiche mobili conformi alle previsioni di cui all'art. 42 c. 3 lett. c) d.P.R. 495/1992 e secondo quanto ivi disciplinato, in riferimento all'operatività del temporaneamente istituito transito alternato, **fatto salvo il pronto supporto di movieri a norma dell'art. 42 c. 3 lett. b) d.P.R. 495/1992 qualora le condizioni lo rendano opportuno o necessario;**
- 2.5) di assicurare**, durante lo svolgimento dell'attività:
- 2.5.1) in ogni caso, l'accesso pedonale** alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni;**
- 2.5.2) in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza**, fatta salva l'eventuale materiale inagibilità dei tratti di strada in oggetto;
- 2.5.3) compatibilmente con le esigenze di viabilità** derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, **l'accesso veicolare** alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **ad insindacabile valutazione tecnica di sicurezza del responsabile dell'attività presente in loco;**

DISPONE

- 1)** che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;

- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Com.te V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 2.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della l. 1034/1971;
 - 2.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE <i>Corpo di Polizia Locale</i> <i>Comm. Davide VILLANOVA*</i>
--

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.